

N. R.G. 52/2024 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO

Procedure Concorsuali

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Francesca Garofalo	- Presidente
Dott.ssa Francesca Rinaldi	- Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Di Credico	- Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa con istanza n. 52.2024 da RUF CAR S.r.l. in persona del liquidatore volontario

██

██████████ e del liquidatore giudiziale dott. Avv. Pierpaolo Galimi ██████████

██████████, nominato con decreto di omologa del Concordato iscritto al RG n. 1186/2017 reso il 26.07.2017, rappresentata e difesa, giusta autorizzazione ██████████

27.10.2021 e procura in calce a questo atto, dall'avv. Francesco Chimenti C.F..

██ ;

ricorrente

contro

Talarico Antonio ██████████ non costituito;

debitore resistente

.....

Con ricorso depositato in data 24.06.24, il creditore indicato in epigrafe ha presentato domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata, ex artt. 268 e ss. del d.lgs. 14/2019 e ss.mm.ii. (CCII), di Talarico Antonio, ██████████

██

██



accessori come per legge, portato su ordinanza di assegnazione del 19.01.2023, rep n. 377/2023 resa dal G.E. del Tribunale di Catanzaro. La società ricorrente ha, altresì, dedotto, che l'ordinanza di assegnazione unitamente al precetto, in data 03.05.2023, è stata notificata al terzo esecutato Esse.M. srls [REDACTED], rimasto inadempiente come il debitore principale Talarico Antonio, già piccolo imprenditore cancellato dal Registro delle Imprese in data 21.10.2008 e che, pertanto, i tentativi di espropriazione mobiliare sono risultati negativi, nonostante il rapporto di Agenzia delle Entrate sui rapporti finanziari secondo cui la debitrice avrebbe dovuto disporre presso detti terzi di somme pignorabili.

Il Tribunale, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione del debitore, ha disposto l'acquisizione della documentazione inerente la situazione economico-patrimoniale di parte resistente di cui all'art. 42 CCII.

A seguito di fissazione dell'udienza di comparizione e di regolare notificazione del ricorso medesimo e del decreto di convocazione, parte resistente non si è costituita restando contumace.

All' udienza del 06.11.24 parte ricorrente ha insistito per l'apertura della procedura ed il Giudice relatore si è riservato quindi di riferire al Collegio.

.....

Sulla base degli atti di causa, il Tribunale osserva quanto segue.

Sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Catanzaro, avendo il debitore la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Catanzaro (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

L'art. 270, V comma, CCI consente, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare purché compatibili le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III artt. 26 e ss. CCI).

Sussiste la legittimazione attiva del ricorrente in quanto lo stesso ha allegato e depositato il titolo esecutivo conseguito e rappresentato dal decreto ingiuntivo nr. 47/2022 del



Tribunale di Cosenza, [REDACTED],
non opposto, dichiarato esecutivo con decreto di esecutorietà.

Ai fini della verifica della legittimazione del creditore istante a proporre ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione (art. 268 CCII), sulla base degli approdi giurisprudenziali già maturati in costanza del precedente art. 6 l.f. (cfr. Cass. n. 24309/2011, SS.UU. 23 gennaio 2013, n. 1521, Cass. n. 15346/2016 e n. 23420/2016), essendo assimilabile oggi l'apertura della liquidazione controllata, procedura liquidatoria minore basata sui medesimi presupposti della liquidazione giudiziale, il credito non necessita di riconoscimento con sentenza definitiva, ma deve essere incidentalmente accertato nei suoi elementi costitutivi (an e quantum), sì da risultare titolo legittimante il concorso: prospettandosi, cioè, in termini tali da consentire astrattamente la sua ammissione al passivo.

In ragione di quanto esposto, pertanto, anche in mancanza di contestazioni da parte del debitore contumace, deve ritenersi sussistere la legittimazione attiva del creditore.

Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett.c) CCII in quanto il debitore persona fisica non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Inoltre, in relazione alla domanda proposta, ossia quella di apertura della liquidazione controllata, deve rilevarsi che:

- il debitore deve trovarsi in stato di insolvenza;
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria deve essere superiore a 50.000 €.

Ricorre, nel caso di specie, il requisito di procedibilità di cui all'articolo 268 comma 2 CCII, a mente del quale *“non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore ad € 50.000”*;

Infatti, oltre al credito del ricorrente, è emerso altresì un indebitamento scaduto nei confronti degli enti finanziari, previdenziali e locali pari ad oltre 50.000 euro.

Nello specifico, dalle risultanze delle indagini inviate dall'Anagrafe Tributaria è emerso un totale residuo pari al netto dell'importo di sospeso di euro 599.676,04 e sulla base delle risultanze degli archivi dell'Inps sono risultate esposizioni debitorie pari ad un totale di euro 41.156.25.



Dall'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che il ricorrente si trova in stato di insolvenza (inteso come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) ex art. 2, I comma, lett. b) CCII.

Quanto al requisito dell'insolvenza va premesso che l'art. 2, comma 1, del Codice non ha innovato la definizione di stato di insolvenza contenuta nell'art. 5 l.f., intesa come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; ancora con riferimento allo stato di insolvenza, la giurisprudenza ha chiarito che è manifestazione dello stato di insolvenza anche l'inadempimento di una sola obbligazione quando esso dimostri uno stato di grave dissesto (Cass. 19611/2004; conf. Cass. 7589/2018). Ne deriva che, una volta accertata l'esistenza -e la persistenza- del credito, il debitore dovrebbe provare che il mancato pagamento non è frutto di scelte involontarie (in tal caso, infatti, la causa del mancato pagamento sarebbe l'incapacità di adempiere) bensì di una scelta volontaria, dimostrando al contempo di essere in grado di adempiere.

Nel caso di specie è emerso che il debitore grado di far fronte all'indebitamento maturato nei confronti dell'odierna ricorrente dovendosi, dunque, ritenere sussistente il requisito dell'insolvenza.

In conclusione, alla luce di quanto sin qui affermato, deve essere accolta la domanda di apertura della liquidazione controllata, proposta nei confronti di Talarico Antonio, essendo stata accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 268 CCII.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCII, mediante scelta dall'elenco dei gestori della crisi, residenti nel circondario del Tribunale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro,
visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII,

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata di TALARICO ANTONIO (C.F. TLRNTN72C27C352F),

nomina



Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Rinaldi;

n o m i n a

liquidatore il dott. Domenico Apa dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCII;

o r d i n a

al debitore di depositare, entro sette giorni, i bilanci le scritture contabili e fiscali obbligatorie e l'elenco dei creditori;

a s s e g n a

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

d i s p o n e c h e i l L i q u i d a t o r e

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione *ex art.* 270, comma 4, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito *web* del Tribunale di Catanzaro, nel rispetto della normativa GDPR Privacy, con oscuramento di tutti i dati del debitore diversi da: nome, cognome, p.iva;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione *ex art.* 272, II comma, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII e lo comunichi agli interessati avvisandoli che entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni; in assenza di osservazioni, il liquidatore formerà



lo stato passivo, depositandolo in cancelleria e disponendone l'inserimento nel sito *web* del tribunale, diversamente procederà secondo quanto indicato dai commi 4 e 5 dell'art. 273 CCII;

- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto *ex art. 275, III comma CCI* ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura *ex art. 276 CCII*;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

ordina

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

ordina

laddove presenti beni immobili o mobili registrati, la trascrizione della presente sentenza nei rispettivi registri, a cura del Liquidatore;

dispone

a cura della Cancelleria la pubblicazione della sentenza medesima presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. f) c.c.i.i.i..

Si comunichi alle parti ed al Liquidatore a cura della Cancelleria.



Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, settore Procedure concorsuali del Tribunale di Catanzaro, tenutasi in data 8.11.2024 mediante collegamento con applicativo Microsoft Teams.

Il Giudice relatore
Francesca Rinaldi

Il Presidente
Francesca Garofalo

